

GESTIONE INFORTUNI



di Antonella Mongiardo

Lavoratori

L'incidento sul lavoro è un infortunio che avviene sul luogo di lavoro o in qualsiasi attività collegata al lavoro.

Tutti i lavoratori della scuola, docenti e ATA, sono coperti da assicurazione sociale obbligatoria gestita da INAIL (contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

In caso di infortunio, il danneggiato deve avvisare tempestivamente la scuola. Dopo la visita (da parte del medico curante o del Pronto Soccorso), il lavoratore comunica alla segreteria il protocollo trasmesso all'INPS dal medico e il numero di giorni di prognosi.



Se l'incidento comporta un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'incidento:

entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico, con descrizione dell'incidento e il numero di giorni di prognosi, la segreteria deve fare comunicazione/denuncia dell'incidento a INAIL.

In quali casi comunicazione o denuncia.

Se il numero di giorni di prognosi è non superiore a 3 (escluso quello dell'infortunio), si fa comunicazione a INAIL entro 48 ore. Questa comunicazione va fatta a fini esclusivamente statistici e informativi; infatti l'INAIL non eroga alcuna prestazione economica per il giorno dell'evento e i tre successivi in caso di inabilità temporanea al lavoro.

Se il numero di giorni di prognosi è superiore a tre (escluso quello dell'infortunio), si fa denuncia a INAIL entro 2 giorni da quando ne ha notizia, ovvero entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.

La denuncia dovrà contenere i riferimenti al certificato medico, già inviato dalla struttura sanitaria abilitata. La sede INAIL destinataria della denuncia è quella nel cui ambito territoriale il lavoratore ha stabilito il proprio domicilio.

Alla comunicazione/denuncia va allegata la relazione di eventuali testimoni.

Se il numero di giorni di prognosi è maggiore di 30 o in caso di morte, la scuola non deve più denunciare il fatto all'autorità locale di pubblica sicurezza. Per i datori soggetti all'assicurazione INAIL l'obbligo si intende assolto con la semplice denuncia d'infortunio. Chi non è assicurato INAIL dovrà invece darne notizia all'autorità entro 2 giorni.



Studenti

Anche gli alunni devono essere coperti da assicurazione INAIL obbligatoria in tutte quelle attività per cui gli stessi sono equiparati ai lavoratori (pur essendo esclusi dal computo del numero dei dipendenti), cioè: attività fisica, pratica e laboratoriale (in palestra, officina, laboratorio, alternanza scuola-lavoro, compreso il tempo mensa).

Dalla copertura assicurativa sono esclusi gli infortuni che avvengono in itinere (nel tragitto casa-scuola o scuola-casa), durante l'attività teorica in classe e le attività disimpegnate (ricreazione, cortile, nei corridoi o lungo le scale).

Per tutti gli infortuni che non sono coperti da INAIL, è prevista per gli alunni un'assicurazione integrativa (non obbligatoria, ma fortemente consigliata) contro qualsiasi tipo di infortunio a scuola e per responsabilità civili verso terzi per danni imputabili agli alunni stessi.

Il costo dell'assicurazione integrativa è pagato dalla scuola, utilizzando il contributo (volontario) delle famiglie, oppure può essere la famiglia a pagare l'assicurazione, presentando alla scuola la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Tragitto casa-scuola o scuola-casa

Il danneggiato deve informare la scuola. Entro il giorno successivo, la famiglia porta il certificato medico alla segreteria, con descrizione dell'infortunio e il numero di giorni di prognosi.

Entro 30 giorni, la segreteria denuncia l'infortunio alla compagnia assicuratrice, protocollando la pratica nella stessa data e conservando copia della ricevuta di invio positivo. Alla denuncia va allegata la relazione stilata da eventuali testimoni.

L'assistente amministrativo incaricato della gestione sinistri consegna alla famiglia copia del modulo di denuncia alla Compagnia assicuratrice. Sarà la famiglia, poi, a trasmettere il certificato medico alla Compagnia assicuratrice (sollevando la scuola), con eventuali fatture di spese mediche specialistiche o farmaceutiche, ai fini del rimborso.

Infortunio a scuola

Se l'infortunio avviene a scuola o durante attività che comportano la presenza di personale addetto alla vigilanza (ricreazione, gite, visite guidate, palestra, corridoio, etc), il docente addetto alla vigilanza soccorre prontamente l'alunno, chiamando (anche con l'aiuto del collaboratore scolastico del piano) l'addetto al primo soccorso (o il referente di plesso che contatterà immediatamente il personale addetto).

Se l'infortunio è lieve, si contatta la famiglia e si concorda il da farsi. La famiglia può chiedere alla scuola di sorvegliare il figlio fino al termine delle lezioni, ma

è bene sempre consigliare alla famiglia di recarsi dal medico o al pronto soccorso per una visita. Il personale scolastico contatterà la famiglia procurandosi i corretti numeri di telefono in segreteria. Se è l'alunno a fornire il numero, in caso di mancata risposta da parte dei genitori, controllare la correttezza dei numeri di telefono controllando i numeri depositati in segreteria.

Se l'infortunio è più grave e si ha il minimo dubbio sulle condizioni fisiche dell'alunno, si deve chiamare il 118, avvisare il DS e la famiglia, perché il ragazzo deve essere condotto fuori dalla struttura scolastica.

Nell'ambulanza il ragazzo non può stare solo, ma deve essere sempre accompagnato da un rappresentante dell'istituzione scolastica (sarebbe meglio dal docente che era addetto alla vigilanza, ma qualora ci fossero problemi con la sorveglianza della classe, anche da un collaboratore scolastico o da un qualsiasi altro dipendente della scuola).

Entro il giorno successivo, la famiglia porta alla segreteria il certificato di P.S. e la segreteria, entro 30 giorni, denuncia l'infortunio alla Compagnia assicuratrice, protocollando la pratica etc etc (come prima).

Se, poi, l'infortunio si è verificato in un'attività per cui lo studente è equiparato al lavoratore e comporta un numero di giorni di prognosi superiore a 1 (escluso quello dell'infortunio), allora la segreteria deve fare anche la comunicazione/denuncia all'INAIL (vedi paragrafo precedente sui lavoratori).